

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2026-982 del 19/02/2026 |
| Oggetto | L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. Azienda Faunistica Venatoria "Lama", Rinnovo di concessione per l'occupazione di aree demaniali dei Comuni di Calestano e Berceto (PR), Torrente Baganza, Torrente Arso e rii minori, ad uso faunistico venatorio non esclusivo senza fini di lucro, Procedimento PR09T0059 - Pratica 34874/2025 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-1020 del 19/02/2026 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma |
| Dirigente adottante | PAOLO MAROLI |

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA
“LAMA”, RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE
DEMANIALI DEI COMUNI DI CALESTANO E BERCETO (PR),
TORRENTE BAGANZA, TORRENTE ARSO E RII MINORI, AD USO
FAUNISTICO VENATORIO NON ESCLUSIVO SENZA FINI DI LUCRO,
PROCEDIMENTO PR09T0059 - PRATICA 34874/2025**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021, 124/2023 e 155/2025 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Determina ARPAE DET-AMB-2020-4118 del 04/09/2020 con cui è stata concessa all’Azienda Faunistica Venatoria "Lama" C.F. 92034970340, la concessione (a titolo non esclusivo) nei Comuni di Calestano e Berceto (PR) per uso faunistico venatorio e scadenza al 31/12/2025, codice procedimento PR09T0059;

VISTA la nuova istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 195991 del 05/11/2025, con la quale l’Azienda Faunistica Venatoria "Lama" C.F. 92034970340 ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., la concessione per l’occupazione di aree demaniali di pertinenza del Torrente Baganza, Torrente Arso e Rii minori catastalmente identificate ai Fogli 16, 17, 18, 27 e 28 mappali vari del Comune di Calestano (PR) e Fogli 31, 32, 40, 41, 49 e 50 mappali vari del Comune di Berceto (PR), **per uso faunistico venatorio non esclusivo senza fini di lucro**;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 19/11/2025 sul BURERT (parte seconda) n. 286, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, espresso dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma assunto al prot. ARPAE n. 206384 del 20/11/2025 che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha versato quanto dovuto fino al Canone annualità 2026 compreso;
- ha versato come deposito cauzionale la somma pari a euro 250,00 di cui una prima parte in data 09/09/2010 per un importo pari a € 125,00 e una seconda parte come adeguamento nell’ambito della Determina ARPAE n. 4118 del 04/09/2020 per un importo pari a € 125,00, entrambe nell’ambito del procedimento PR09T0059 di cui la presente si pone come rinnovo;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell’Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al

rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) ***di assentire***, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., all'Azienda Faunistica Venatoria "Lama", C.F. 92034970340, la concessione per l'occupazione di aree demaniali di pertinenza del Torrente Baganza, Torrente Arso e rii minori catastalmente identificate ai Fogli 16, 17, 18, 27 e 28 mappali vari del Comune di Calestano (PR) e Fogli 31, 32, 40, 41, 49 e 50 mappali vari del Comune di Berceto (PR), **per uso faunistico venatorio non esclusivo senza fini di lucro** come da elaborato planimetrico conservati agli atti dell'Amministrazione concedente. - Cod. Proc. PR09T0059;
- b) ***di stabilire che*** la concessione è valida fino al 31/12/2031;
- c) ***di approvare*** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 12/02/2026 (prot. Arpae n. 27873 del 12/02/2026);
- d) ***di prescrivere*** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto fino al Canone 2026, è stato versato;
- quanto dovuto per il Deposito Cauzionale, è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata a favore dell'Azienda Faunistica Venatoria "Lama", C.F. 92034970340 ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR09T0059.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Torrente Baganza, Torrente Arso e rii minori per uso faunistico venatorio non esclusivo senza fini di lucro, censita al N.C.T. ai fogli 16, 17, 18, 27 e 28 mappali vari del Comune di Calestano (PR) e fogli 31, 32, 40, 41, 49 e 50 mappali vari del Comune di Berceto (PR), come da elenco ed elaborato planimetrico conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. **La concessione è rilasciata fino al 31/12/2031;**
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza;
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- il mancato pagamento di due (2) annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone annuale per l'uso in questione è stato determinato in € **151,75**;
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
4. Il deposito cauzionale risulta già assolto in parte in data 09/09/2010 per un importo pari a € 125,00 e successivamente integrato nell'ambito della Determina ARPAE n. 4118 del 04/09/2020 per un importo pari a € 125,00, ed è stato versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il

presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.

2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di

eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.

6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma assunto al prot. ARPAE n. 206384 del 20/11/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale;

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.



- necessarie per la salvaguardia e la conservazione del buon regime dei corsi d'acqua nei tratti in dipendenza della concessione in questione;
- 2) per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali dei corsi d'acqua interessati, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione delle aree demaniali, ivi compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori delle stesse;
 - 3) è vietata la messa in opera di strutture, recinzioni, fabbricati e ricoveri, anche provvisori ed amovibili, nelle aree demaniali concesionate, che dovranno rimanere fruibili anche per altri scopi (uso non esclusivo);
 - 4) è fatto divieto di stoccare rifiuti di qualsiasi genere e tipo all'interno dell'area demaniale, effettuare scavi e tombamenti, attuare interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali dal suolo e sottosuolo, come pure di modificare le quote naturali del piano campagna;
 - 5) essendo le aree demaniali in oggetto a rischio esondazione, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone; si rammenta che tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>;
 - 6) ai sensi del punto precedente è altresì fatto divieto di accatastare nell'area in concessione qualsivoglia materiale vegetale (cascami, cumuli di legname, rotoballe, ecc.) e non (mattoni, materiali ferrosi, ecc.), ovvero di realizzare opere (anche temporanee) che possano, in caso di piena, ostacolare o precludere il normale scorrimento e deflusso delle acque o creare danni a persone, cose e infrastrutture di valle;
 - 7) si rammenta che:
 - ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 523/1904 e s.m.i., qualsiasi attività nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, è assoggettata a parere dello scrivente Ufficio;
 - ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904 e s.m.i., sono comunque vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese l'esecuzione di piantagioni e la movimentazione di terreno per una distanza di 4 m dal ciglio di sponda e l'esecuzione di fabbriche e scavi per una distanza di 10 m.

Durante il periodo di concessione il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso



o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AP/AB

Il Capoconsorzio dell'Azienda Faunistica Venatoria "Lama", C.F. 92034970340, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data 12/02/2026, firmato per accettazione.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.